I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 839/88 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1988

recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a Dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 33 e 192,

vista la proposta della Commissione,

considerando che si è constatato che nel corso del periodo transitorio previsto nell'atto di adesione taluni dazi doganali applicabili da parte della Comunità a Dieci alle importazioni in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo raggiungono un livello tale da rendere economicamente ingiustificata la loro riscossione; che occorre quindi sospendere integralmente tale riscossione nel momento in cui questi raggiungono il livello di 2 % o meno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità a Dieci in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ai prodotti seguenti, importati dalla Spagna e dal Portogallo, è totalmente sospesa dal momento in cui tali dazi raggiungono il livello di 2 % o meno:

— i prodotti dell'allegato II del trattato, oggetto del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 [2];

— i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

2. Il paragrafo 1 si applica « mutatis mutandis » ai dazi doganali specifici che non superano il 2 % ad valorem.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

---

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.